

STATUTO
della società operativa locale
"..... S.r.l."

TITOLO I
Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "..... S.r.l.", indicata nel prosieguo come "la società". La società, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio RetiAmbiente S.p.A., adotta il modello organizzativo in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, per i comuni soci di RetiAmbiente S.p.A..
2. Il presente statuto è parte integrante dell'atto costitutivo della società.
3. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 del Codice civile, deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti oggetto di affidamento a RetiAmbiente S.p.A. da parte dell'Autorità "A.T.O. Toscana Costa" e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede nel territorio del Comune di, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo, con l'osservanza delle norme di legge, può istituire sedi secondarie nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".

ART. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani nei territori di alcuni dei comuni dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", individuati secondo i criteri di prossimità, efficacia ed economicità. La società può altresì effettuare le attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.
2. Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e speciali anche assimilati agli urbani, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:
 - a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - b) la spedizione e la commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - c) la gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - d) l'esercizio di attività di autotrasporto rifiuti in conto proprio e per conto delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti già operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. toscana Costa" alla data del 30 giugno 2020, indicate anche come Società Operative Locali; le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbani;
 - e) l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali anche assimilati agli urbanicome disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La società può compiere le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari che sono strumentali al conseguimento dello scopo sociale.
4. La società è tenuta all'acquisto di beni, servizi e lavori nel rispetto dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

5. Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

6. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito solo per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' esclusa la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.

7. La società non può assumere e detenere partecipazioni in società.

8. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del D.L. 5/2009, convertito dalla Legge 33/2009.

ART. 4 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Soci - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento - Finanziamenti

ART. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro, interamente versato.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura.

3. La società, con deliberazione dell'Assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

4. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'Assemblea. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

ART. 6 - Soci

1. Può assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente RetiAmbiente S.p.A..

ART. 7 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

ART. 8 - Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti del socio nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore unico;
- c) il Sindaco revisore.

2. E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico mediante avviso spedito all'unico socio per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa".
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
 - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;
 - per autorizzare l'Amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

ART. 11 - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in mancanza, dal rappresentante dell'unico socio.
2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 12 - Intervento e decisioni dell'unico socio

1. Le decisioni dell'unico sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.
2. L'unico socio può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
3. Non può essere conferita delega all'Amministratore unico, al Sindaco revisore e ai dipendenti della società.
4. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole dell'unico socio.
6. In ogni caso, la deliberazione assembleare si intende adottata quando ad essa partecipa l'unico socio e l'Amministratore unico ed il Sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore unico o dall'unico socio. Comunque l'Assemblea delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dello statuto;
 - b) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
 - c) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - d) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
 - e) riduzione del capitale sociale;
 - f) nomina dell'Amministratore unico e determinazione del compenso ad esso spettante;

- g) revoca dell'Amministratore unico;
- h) nomina del Sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
- i) operazioni di fusione e scissione;
- j) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;
- k) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
- l) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- m) indirizzi all'Amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
- n) linee guida per la redazione dei piani di esercizio della società nonché per la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- o) approvazione delle misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - p) approvazione il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
 - q) approvazione del regolamento per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A.;
 - r) approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per l'affidamento di lavori, servi e forniture; a tal fine la società si conforma alle stesse disposizioni regolamentari adottate tempo per tempo da RetiAmbiente S.p.A..

2. L'Assemblea controlla, con cadenza infra annuale ed a consuntivo, lo stato di attuazione degli obiettivi fissati per la società, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

3. L'Assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'Amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) conclusione di contratti con i soci di RetiAmbiente S.p.A., con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;
- c) assunzione di nuovi servizi e funzioni, comunque rientranti nell'oggetto sociale;
- d) partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
- e) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- f) concessione di garanzie;
- g) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;
- i) nomina del Direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società.

ART. 14 - Amministratore unico

1. La società è amministrata da un Amministratore unico.

2. In relazione alla carica di Amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. L'Amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

3. L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore unico.

4. L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo di tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

5. L'Assemblea può revocare l'Amministratore unico anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

ART. 15 - Poteri dell'amministratore unico

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'unico socio.

2. Le decisioni dell'Amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'Amministratore unico può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'Amministratore unico può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.

5. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'Amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

6. Non è delegabile dall'Amministratore unico il potere di sottoporre all'Assemblea gli atti da approvare o autorizzare.

7. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Amministratore unico e pertanto non possono formare oggetto di delega:

a) approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;

b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;

c) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;

e) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

g) concessione di garanzie;

h) operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine.

ART. 16 - Compensi

1. All'Amministratore unico spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

2. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

ART. 17 - Sindaco revisore

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un Sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.

2. Il Sindaco revisore è nominato dall'Assemblea.

3. Il Sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano

alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione indiretta al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.

4. Il Sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli è immediatamente rieleggibile per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'Assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

TITOLO IV

Budget - Bilancio - Utili

Art. 18 - Budget

1. L'Amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'unico socio, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea. Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, l'Amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'Amministratore unico.

3. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

4. Nel corso dell'esercizio l'Amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

5. Qualora l'Amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

6. Nella relazione sulla gestione l'Amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 19 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del Sindaco revisore, è trasmesso all'unico socio contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 20 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale, sono distribuiti all'unico socio salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'Amministratore unico ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO V

Ulteriori norme per il controllo analogo congiunto

ART. 21 - Controllo di gestione

1. La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

2. Le rilevazioni del controllo di gestione sono prontamente messe a disposizione dell'Amministratore unico, per l'adozione delle misure di sua competenza, e da questo sono trasmesse all'unico socio.

ART. 22 - Controllo analogo congiunto

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità ed efficacia.

2. La società è assoggettata ad un controllo congiunto dei soci di RetiAmbiente S.p.A. analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo analogo congiunto, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le previsioni dello statuto di RetiAmbiente S.p.A.;
- c) le forme di coordinamento stabilite dai soci di RetiAmbiente S.p.A. fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

4. Quando l'Assemblea della società deve assumere deliberazioni circa le modalità di gestione del servizio, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche ai comuni soci serviti.

ART. 23 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da RetiAmbiente S.p.A., finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra la società, RetiAmbiente S.p.A. ed i comuni soci di quest'ultima, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione servizi, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

2. La società trasmette prontamente all'unico socio nonché ai comuni soci di RetiAmbiente S.p.A., e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi riferiti alla società.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

ART. 24 - Trasmissione di determinati atti all'unico socio

1. L'Amministratore unico trasmette a RetiAmbiente S.p.A. contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del Sindaco revisore.

2. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa a RetiAmbiente S.p.A. entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione

ART. 25 - Nomina del liquidatore

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VII
Controversie

ART. 26 - Foro competente

1. Per tutte le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente è quello di

ART. 27 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

TITOLO VIII
Disposizioni transitorie

ART. 28 - Organo amministrativo e di organo di controllo collegiali

1. I membri del Consiglio di amministrazione ed i membri effettivi del Collegio sindacale, già in carica alla data di approvazione del presente statuto, restando in carica fino alla scadenza dei rispettivi incarichi, ossia:

- il Consiglio di amministrazione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio
- il Collegio sindacale fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio

2. Nel periodo transitorio di cui al comma precedente:

a) le funzioni che la legge e il presente statuto attribuiscono all'Amministratore unico sono svolte dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, e all'art. 11, comma 1, nonché la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio sono riservate al Presidente del Consiglio di amministrazione;

b) il Consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", tutte le volte che il Presidente lo giudica opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze cui assistono la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

c) per il funzionamento del Collegio sindacale si rinvia all'art. 2397 e seguenti del Codice civile.